

CONVENZIONE TIROCINIO PRATICO OSPEDALIERO

TRA

L'AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE "ASReM", con sede legale in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, CF-P.I. 01546900703, (d'ora in poi denominata "soggetto promotore") rappresentata dall'avv. Oreste FLORENZANO, nato a Napoli il 18/07/1969 (c.f. FLRRST69L18F839U) nella sua qualità di Direttore Generale,

E

L'AZIENDA SANITARIA DI MATERA – ASM, con sede legale in Matera, via Montescaglioso, CF-P.I. 01178540777, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") rappresentata dal dott. Gaetano ANNESE, nato ad Agnone (IS) il 01/01/1956 (c.f. NNSGTN56A01A080E) nella sua qualità di Direttore Generale f.f.;

Premesso che:

- l' A.S.Re.M., in esecuzione della Delibera del Direttore Generale A.S.Re.M. n. 605 del 31/08/2020, ha confermato l'attivazione della VI Edizione del "Corso di Formazione per la Idoneità all'esercizio dell'Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale" per l'anno 2019-2020, della durata di 300 ore, finalizzato al conseguimento della idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, come previsto dall'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 23 marzo 2005;
- la Centrale Operativa SET -118, a cui è stata affidata la Direzione del Corso, è il soggetto Organizzatore autorizzato ad erogare il "*Corso di Formazione per l'Idoneità all'esercizio dell'Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale (MEST)*";
- il programma del corso prevede che i medici partecipanti devono svolgere un tirocinio pratico ospedaliero (a condizioni protette) di complessive n. 138 presso le Unità Operative della specialità e della durata di seguito indicate:
 - Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza n. 36 ore
 - Rianimazione e Terapia Intensiva n. 30 ore
 - Cardiologia - U.T.I.C n. 30 ore
 - Medicina Interna n. 30 ore
 - C.O. S.E.T. "118" n. 12 ore
- alcuni medici iscritti al corso autorizzato con provv. del D.G. n. 605/2020, per motivazioni logistiche e di opportunità, intendono effettuare tale tirocinio pratico presso le Aziende sanitarie/ospedaliere del territorio di appartenenza;
- il Direttore del Corso, con nota prot. n. 91127 del 29/09/2020 ha chiesto di attivare con le Aziende Sanitarie/Ospedaliere ospitanti un'apposita convenzione al fine di contribuire al completamento dell'attività di tirocinio richiesta per la formazione dei medici

frequentanti il corso di idoneità all'emergenza ex-art. 95 ACN dei medici di medicina generale, organizzato dalla ASReM;

- considerato che è nell'interesse generale utilizzare competenze e strutture sanitarie anche extraregionali per far acquisire ai medici tirocinanti le abilità tecnico-pratiche di tipo specialistico indispensabili ai fini dell'esercizio della professione nell'attività di emergenza sanitaria territoriale;
- il Direttore del Corso ha autorizzato il dott. Marco SILLETTI allo svolgimento del tirocinio pratico presso l'Azienda Sanitaria di Matera - ASM;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il soggetto ospitante - compatibilmente con le disponibilità delle proprie strutture ospedaliere - si impegna ad accogliere presso le UU.OO. interessate, il dott. Marco SILLETTI (d'ora in poi denominato "tirocinante"), per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione specialistica MEST nell'ambito del corso di idoneità all'emergenza ex art. 96 ACN dei medici di medicina generale, indetto e gestito dalla ASReM.

Art. 2

Il tirocinante espletterà l'attività formativa pratica rispettando l'organizzazione delle UU.OO. interessate e le direttive che saranno impartite dai Responsabili delle medesime UU.OO. dell'Azienda ospitante.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività formativa sarà seguita e verificata dai medici delle UU.OO. ospitanti interessate - con le funzioni di *Tutor di tirocinio* affidate dall'Azienda ospitante.

Il Tutor di tirocinio ha il compito di orientare e supportare il medico tirocinante nelle attività e di registrare giornalmente nel libretto dei tirocini le ore e le attività svolte, nonché l'orario di ingresso e di uscita, e a comunicare al Direttore del Corso l'avvenuta frequenza.

Il Direttore del Corso, in veste di responsabile didattico-organizzativo, allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio del tirocinante, può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 4

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività stabilite dall'Allegato "P" dell'ACN per la Medicina Generale del 23.03.2005, integrato con l'ACN 29.07.2009 "Schema di linee guida per i corsi di idoneità all'emergenza sanitaria" secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste;
- rispettare i regolamenti e le norme interne in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza;
- dotarsi di idonea assicurazione personale per il periodo di frequenza nella struttura ospitante.

Art. 5

Il tirocinante provvederà, con oneri a proprio carico, a produrre un'adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali, per la Responsabilità Civile contro terzi e gli Infortuni connessi alle attività di formazione svolte presso il soggetto ospitante nel periodo di tirocinio stabilito.

Copia delle polizze assicurative relative al periodo di permanenza in Azienda, dovranno essere prodotte dal tirocinante al Direttore della Struttura di destinazione, prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 6

I rapporti che l'Azienda ospitante intrattiene con il tirocinante non configurano alcun tipo di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 196/1997.

La collaborazione è da intendersi a titolo gratuito per la Struttura ospitante e per il personale interessato.

Art. 7

Dalla stipula della presente convenzione non scaturiscono oneri finanziari aggiuntivi né per l'Azienda ospitante, né per l'Azienda promotrice.

Art. 8

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti fino al completamento dell'attività di tirocinio.

La durata della presente convenzione viene fissata in 6 (sei) mesi con decorrenza dalla data di stipula.

Art. 9

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e succ. modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'ASReM
Il Direttore Generale
(avv. Oreste Florenzano)

Per l'Azienda Sanitaria di Matera - ASM
Il Direttore Generale f.f.
(dott. Gaetano Annese)